

*Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 smi e della  
l.r. 40/98 e smi.*

“Nuovo impianto idroelettrico Piazzette”  
Proponenti : ENEL S.p.A.  
Comune: Usseglio

## **ALLEGATO B**

**AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA AMBIENTALI**

Data,

Prot. n. (\*)/A1813B

Ns prot. 34878/2020

Classificazione: 1316040/NOI06/14/5438/2014

(\*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Alla Città Metropolitana di Torino  
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale  
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO  
(Vs rif. Prot. 47856 del 17/7/2020 pos. 253/20)

c.a. dott. Vincenzo Latagliata

Oggetto: l.r. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i., D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – Domanda di Enel Produzione SpA di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Usseglio a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù, in Comune di Usseglio tramite la restituzione della soprastante centrale. Procedura integrata con la fase di valutazione di impatto ambientale. Convocazione Conferenza di Servizi conclusiva del 28/8/2020. Pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., N.d.A. del P.A.I. L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter e s.m.i., l.r. 45/89 e s.m.i., l.r. 23/84 e s.m.i., l.r. n. 4/2009 e s.m.i..

A seguito dell'esame del progetto di derivazione d'acqua di cui all'oggetto si rende il presente parere per quanto di competenza.

Dagli elaborati tecnici esaminati nella cartella "/387procedPROVTO/ARPA/387\_IDROELETTRICI/ENELARPA/387\_IDROELETTRICI/ENELPRODUZIONE\_Usseglio" disponibile nella Rete Unitaria Piemonte (RUPAR) relativi al progetto in oggetto, a firma dell'ing. Franco Giraudo si evince che si tratta di opere a servizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente alimentato dallo scarico della centrale denominata del Crot. In sintesi le opere consistono: presa dallo scarico della centrale Crot, vasca di carico, condotta forzata, centrale idroelettrica e scarico nel torrente Stura di Viù, attraversamento con linea elettrica del torrente Stura di Viù, e attraversamento del torrente Stura di Viù con un manufatto sifone in c.a, occupazione temporanea e permanente di aree demaniali, ecc...).

Dal punto di vista tecnico-idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e delle Norme di Attuazione del P.A.I. art. 9 " Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico" e relativamente all'art.18 "Indirizzi alla pianificazione urbanistica",

gli elaborati attestano che l'intervento risulta compatibile con le condizioni di dissesto esistenti, con la pericolosità e il rischio per le aree contermini tenuto conto della loro ubicazione.

Ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. questo Settore a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. rilascerà l'atto concessorio per l'occupazione temporanea e permanente delle aree demaniale così come calcolate in seno all'allegato 3 "Piano particellare versione aprile 2019).

Tutto ciò premesso, questo Settore esprime ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e delle Norme di Attuazione del P.A.I. artt. 9 e 18 complessivamente per quanto di competenza il proprio **parere favorevole** all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, secondo le caratteristiche e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati e realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità di tutte le opere strutturali; particolare riguardo dovrà essere rivolto alle strutture di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dalle opere ovvero idoneamente ancorate alla roccia sottostante;
3. acquisire (qualora non ancora acquisita) specifica dichiarazione, da parte del Comune di Usseglio attestante che l'installazione di che trattasi, rientra tra le opere pubbliche e di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili nell'ambito del territorio comunale, garantendo altresì la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati tenuto conto dello stato di dissesto in essere, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5 delle N.D.A. del P.A.I.;
4. effettuare tutte le verifiche del caso, da parte dei soggetti attuatori e/o interessati all'esecuzione degli interventi in progetto, al fine di sottoscrivere l'atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dal dissesto idraulico e di versante delle aree in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I.;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo. E' fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. nelle eventuali operazioni di movimentazioni di massi all'interno dell'alveo dovrà essere posta particolare attenzione procedendo con le dovute cautele ed evitando di prelevare dal fondo elementi consolidati, al fine di non spogliare il fondo stesso delle naturali difese;
8. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua in argomento;
9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata o mezzi simili ad inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
10. il parere s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
14. dovranno essere rispettate per quanto riguarda le opere previste le distanze di cui all'art. 96 comma f) del T.U. 25.07.1904 n 523 sulle opere idrauliche;
15. prima dell'inizio dei lavori, a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte di codesta Città Metropolitana di Torino, presentare a questo Settore specifica domanda/denuncia per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti ai sensi della l.r. 25 aprile 1984, n. 23 e s.m.i. nonché seguirà la concessione demaniale (servitù) ai sensi della l.r. 12/2004 e d.p.g.r. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

Per quanto concerne gli aspetti legati alla applicazione della L.r. n° 45/1989 "Vincolo per scopi idrogeologici", dopo aver analizzato il materiale originario e quello relativo alle diverse richieste di integrazioni occorse durante il procedimento, si evince quanto segue.

Per gli aspetti di carattere geologico, geomorfologico e geotecnico si osserva che:

- il nuovo impianto di Piazzette è previsto completamente sulla destra idrografica del torrente Stura di Viù e prevede la realizzazione della nuova centrale idroelettrica nella posizione attualmente occupata dai vecchi locali un tempo adibiti per gli impianti sciistici di risalita;
- nell'area di progetto e nelle zone ad essa adiacenti è presente un substrato roccioso composto da metasedimenti (costituiti prevalentemente da calcescisti) appartenenti all'unità inferiore della Zona Piemontese su cui appoggiano, in discordanza, depositi quaternari di origine glaciale, fluviale e di tipo gravitativo;

- il nuovo impianto si sviluppa nella sua interezza in aree pianeggianti di fondovalle dove affiorano esclusivamente depositi alluvionali distinti in: a) alluvionali recenti ed attuali e b) alluvionali, fluvioglaciali e fluviolacustri antichi, che si presentano spesso terrazzati e generalmente sospesi rispetto a quelli fluviali;
- i depositi alluvionali sono costituiti da depositi grossolani caratterizzati da blocchi, ciottoli e ghiaie immerse in una matrice sabbiosa. I blocchi sono eterometrici ed eterogenei e possono raggiungere dimensioni di alcuni metri cubi, mentre i ciottoli e le ghiaie sono arrotondati e litologicamente poligenici;
- il detrito di falda è presente alla base di tutte le pareti rocciose dell'area e caratterizza tutta la porzione di versante destro inferiore al piede del quale corre il tracciato della condotta in progetto, in particolare nel tratto iniziale del settore interessato dall'intervento. Tale detrito è costituito da blocchi prevalenti di calcescisti caratterizzati da spigoli vivi e dimensioni variabili da alcuni centimetri fino ad alcuni metri cubi, immersi in una matrice più fine;
- in corrispondenza del fondovalle i tributari del torrente Stura di Viù hanno edificato conoidi di deiezione, in genere inattive e reincise dal corso d'acqua di pertinenza e, nella parte terminale, dallo stesso Stura di Viù: in particolare, per l'area individuata per i nuovi locali della centrale idroelettrica, il P.A.I. individua la presenza di un conoide attivo;
- nella Relazione geologica integrativa del dicembre 2017, in risposta alla richiesta di integrazioni formulata dal Settore scrivente in merito allo studio di compatibilità con lo stato di dissesto, è stato effettuato un approfondimento di carattere geologico-geomorfologico dal quale emerge che non sussistono fattori geologici, geomorfologici e idrogeologici ostativi alla fattibilità dell'edificio della centrale idroelettrica di Piazzette, che risulta compatibile con le condizioni geomorfologiche dell'area;
- nel 2007 sono stati realizzati quattro sondaggi geognostici verticali, lungo l'asta del torrente stura di Viù ubicati in sponda destra, da cui sono stati prelevati 7 campioni indisturbati (5 campioni di terreno e 2 campioni di roccia): la stratigrafia di massima individua un livello superficiale di potenza pari a circa 1 - 2 m di materiale vegetale e di terreno costituito da sabbie limose o limi sabbiosi con qualche ciottolo. Al di sotto di questo livello si passa gradualmente ad un materiale costituito prevalentemente da depositi alluvionali caratterizzati da ghiaie grossolane con ciottoli e blocchi eterometrici e poligenici immersi in una matrice sabbiosa e sabbiosa-limosa;

- dai risultati delle prove eseguite di caratterizzazione geotecnica dei materiali emerge che si tratta di un materiale le cui caratteristiche di resistenza sono di natura prevalentemente attritiva, tali da non permettere di eseguire scavi verticali in assenza di un opportuno sostegno;
- sono state prodotte otto sezioni geolitologiche tracciate trasversalmente al tracciato dell'opera in progetto;
- la messa in posto della nuova condotta in pressione avverrà attraverso l'apertura di uno scavo in trincea, ad eccezione di un breve tratto, di circa 150 m, a valle del ponte di Ramasere, dove il tracciato della condotta verrà appoggiato al versante esistente e stabilizzato attraverso la realizzazione di una difesa spondale all'interno della quale verrà fatta passare la condotta;
- lo scavo per la posa della condotta è previsto in trincea con larghezza di circa 2,0 m e altezza massima pari a 6,5 m dal p.c. ed è prevista la posa di opere provvisorie per il sostegno delle pareti di scavo ove necessario;
- nel caso in cui lungo limitati settori il tracciato della condotta interferisca con il substrato roccioso, viene previsto di modellare la sezione della trincea attraverso l'uso di un martellone meccanico per profilare la roccia e vincolare a questa la condotta forzata;
- è stata eseguita la caratterizzazione sismica del terreno, la categoria di sottosuolo, la vita nominale e la classe d'uso dell'opera, i parametri geotecnici caratteristici e di progetto; sono state eseguite verifiche sulla stabilità dei fronti di scavo e della scogliera nel tratto a valle del Ponte Ramasere nonché le scarpate dell'edificio sia lungo la sezione A-A longitudinale sia lungo quella trasversale B-B;
- il progetto non prevede particolari opere di convogliamento o regimazione delle acque provenienti dal versante, ma viene dichiarato che non verranno apportate modifiche che vadano ad ostacolare il naturale deflusso delle acque meteoriche di versante verso valle; inoltre viene dichiarato che nell'esecuzione degli scavi e dei movimenti terra previsti dalle attività di progetto i deflussi eventualmente drenati dagli scavi in trincea ed in sotterraneo saranno raccordati in modo armonico al naturale reticolo di drenaggio superficiale esistente.

Per quanto concerne gli aspetti forestali e vegetazionali dagli elaborati progettuali allegati alla istanza e dalle successive integrazioni intervenute, da ultime in data Aprile 2019, si rileva che:

- l'elaborato "Variante urbanistica ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.r. n° 56/1977 – Luglio 2018", e l'elaborato Relazione paesaggistica Aprile 2019 evidenziano che le prescrizioni dell'art. 16 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) "riguardano i boschi costituenti habitat di interesse comunitario". Si precisa che tale articolo è riferito a tutte le foreste ed i boschi di cui all'art. 142, comma 1, lettera g del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 11 dell'art. 16 del PPR stabilisce solo che sino alla approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche per le superfici boscate che ricadono nei Siti della Rete Natura 2000, trovano applicazione le misure di conservazione di carattere generale, incluse quelle dettate dall'art. 30 del Regolamento Forestale. La superficie interessata dall'opera non ricade all'interno di Siti della Rete Natura 2000;
- l'elaborato Relazione paesaggistica Aprile 2019 nel paragrafo inerente la compatibilità dell'intervento con il PPR sottolinea che le superfici boscate interferenze sono costituite essenzialmente da un acero frassineto, probabilmente ascrivibile alle tipologie forestali dell'acero tiglio frassineto e delle formazioni riparie;
- alla istanza non è allegata la documentazione completa prevista dalla D.D. n° 368 del 07/02/2018, ed in particolare non è stata presentata la Relazione forestale né immagini georiferite ante e post operam;
- le opere in progetto consistono in:
  - a) captazione dalla esistente Centrale Crot delle acque di scarico e restituzione, e realizzazione vasca di carico;
  - b) posa di condotta forzata di lunghezza pari a 1.670 ml. La posa sarà effettuata per parte della lunghezza della condotta lungo viabilità esistente in destra idrografica del torrente Stura di Viù fino alla centrale di produzione;
  - c) realizzazione di opere di protezione della sponda in destra idrografica del torrente;
  - c) demolizione fabbricato esistente e realizzazione nuovo edificato che ospiterà la centrale di produzione e realizzazione di canale di restituzione di lunghezza pari a circa 16 ml;
- per la realizzazione dell'intervento, in base a quanto riportato nell'allegato A7-Copia delle istanze, è prevista la realizzazione di opere di scavo e riporto pari a 24.495 m<sup>3</sup> su una superficie pari a 19.000 m<sup>2</sup>, interamente ricadenti su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, di cui 2.270 m<sup>2</sup> boscata;



- l'elaborato 1-Relazione generale integrativa Dicembre 2017 con il quale viene data risposta ai quesiti ed alle osservazioni avanzate in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16/03/2017 quantifica la superficie forestale interferita in 4.640 m<sup>2</sup>, che sarà in parte oggetto di recupero e rimboschimento, e quantifica la superficie boscata trasformata in modo permanente in complessivi 2.270 m<sup>2</sup>;
- l'elaborato Tav16\_INT-Interferenza con aree boscate Dicembre 2017, individua e quantifica le superfici boscate complessivamente pari a 4.490 m<sup>2</sup>, escludendo l'intervento n° 5 non quantificato. In base a tale elaborato circa 4.240 m<sup>2</sup> saranno oggetto di ripristino al termine dei lavori con specie arboree adatte alla stazione, e una superficie pari a circa 450 m<sup>2</sup> sarà trasformata in modo permanente;
- gli interventi proposti di compensazione ambientale e territoriale Allegato B12 Dicembre 2017 concernono il rispetto di quanto dettato dal D.M. 10 settembre 2019 e non anche quanto previsto dall'art. 19 della L.r. n°4/2009, e dal D.lgs. n° 34/2018;

Dagli elaborati progettuali, ed in particolare dall'elaborato Relazione paesaggistica Aprile 2019, per altro privo di contenuti specialistici in materia forestale, risulta che la superficie forestale interferita non presenta caratteri di particolare pregio né rileva la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale, né di interesse conservazionistico. Complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo.

Si precisa che:

- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti esonerati al comma 1 e l'opera non rientra tra i casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- il richiedente è esonerato dall'obbligo di effettuare il rimboschimento previsto dall'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 4, lettera b), dello stesso articolo;
- assumendo che la superficie forestale trasformata in modo permanente sia quella quantificata nell'elaborato 1-Relazione generale integrativa Dicembre 2017 e pari a 2.270 m<sup>2</sup> l'intervento

comporta l'obbligo della compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009 vigente. Come stabilito al punto 3.2 della D.G.R. n° 26-4637 del 6 febbraio 2017 è obbligatorio effettuare la compensazione monetaria in quanto la superficie oggetto di trasformazione risulta essere inferiore ad 1 ha. Il corrispettivo della compensazione dovrà essere calcolato in base a quanto previsto dall'Allegato A della stessa Deliberazione;

- prima della realizzazione dell'intervento dovrà essere presentata la autocertificazione e dichiarazione di atto notorio prevista dal paragrafo 2. *Autorizzazioni* dell'allegato A della D.G.R. n° 26-4637 del 6 febbraio 2017, a cui dovrà essere allegata la Relazione forestale specialistica, a firma di professionista abilitato per la specifica materia, che evidenzia lo stato dei luoghi, perimetri a scala di dettaglio le superfici interferite, e proponga la quantificazione del corrispettivo della compensazione monetaria. Si chiarisce che secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione previsti al comma 4 dello stesso articolo e che pertanto il mancato assolvimento della compensazione costituisce violazione dell'art. 146 del D.lgs. N° 42/2004;

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018;
2. i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle nonché dilavamenti, ristagni ed erosioni;
3. gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, così come indicato nelle relazioni di carattere geologico e geotecnico parte del progetto; nel caso in cui sia necessario eseguire scavi di altezza superiore a quanto previsto dal progetto e che necessitino di opere di sostegno, esse dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalle NTC 2018 e realiz-

zate in tempi brevi per evitare l'eventuale dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque;

4. in particolare dove è stata riscontrata una falda libera molto superficiale lungo il tracciato della condotta interrata dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari al sostegno delle pareti di scavo tenendo conto dell'effetto dell'acqua sulla stabilità dei fronti aperti;
5. dovranno essere seguite le raccomandazioni generali contenute nella Relazione geologica e geotecnica di progetto in merito alle modalità di scavo e lavorazione per la messa in opera dell'opera nel suo complesso;
6. presso il sito della centrale idroelettrica prevista in progetto dovrà essere messo in opera un sistema di drenaggio e smaltimento delle acque ruscellanti e/o di infiltrazione che dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
7. per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione della pista in Loc. Pietramorta presso il Lago di Malciaussia dovranno essere inseriti negli elaborati di progetto i calcoli per il dimensionamento dei muri di sostegno previsti lungo brevi tratti della pista esistente, ai sensi del DM 17/01/2018;
8. per quanto riguarda gli scavi in terreni sciolti i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
9. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
10. le aree di cantiere previste devono essere ubicate al di fuori di contesti territoriali gravati dalla presenza di dissesti; il materiale di cantiere non deve essere accumulato in condizioni instabili.

L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta altresì al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire efficienza al sistema, previa autorizzazione in caso di manutenzione straordinaria delle stesse.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; essa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Deve essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori; terminate le opere, il richiedente deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell'articolo 8 della LR n° 45/1989 il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a € 2.000, e comunque non inferiore a 1.000 €, per ogni ettaro di superficie interessata da modifica o trasformazione ricadente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici. L'importo della cauzione risulta pertanto pari a 2.000,00 €.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:


- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516.

La causale dovrà indicare chiaramente: "L.R. 45/89, Enel Produzione SpA, Impianto idroelettrico di Piazzette in Comune di Usseglio - cauzione".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Elio dott. for. Pulzoni)  
(firmato digitalmente)

I funzionari istruttori:  
(geom. Walter Buono)  
(ing. Riccardo Crivellari)  
(dott.ssa Barbara Nervo)  
(dott. Forest. Gabriele Peterlin)



REGIONE  
PIEMONTE



1970 | 2020  
PIEMONTE  
valori comuni  
Una regione, tante storie

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*  
*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/96./2019A/A16.000*

*(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei*

*metadati del mezzo trasmissivo*

*Rif. n. 63213A1610B del 13.07.2020*

Città Metropolitana di Torino  
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale  
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera  
alla c.a. Responsabile del procedimento  
dott. Vincenzo Latagliata


Al Comune di Usseglio (TO)

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia,  
belle arti e paesaggio per  
la città metropolitana di Torino  
Piazza S. Giovanni n. 2 (TO)

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune : Usseglio (TO)  
Intervento: Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio  
di un impianto idroelettrico nel comune di Usseglio a mezzo di  
derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù in Comune di  
Usseglio tramite la restituzione della soprastante centrale e  
progetto di riqualificazione della pista in loc. Pietramorta presso  
il lago Malciassua.  
Proponente: ENEL Produzione SpA  
Conferenza di Servizi ai sensi D.P.G.R. 29/7/2003 n.10/R e s.m.i. e L.R. 40/1998 D.Lgs.  
387/2003 e s.m.i. indetta per il giorno 28.08.2020 – Conferenza conclusiva indetta in  
forma simultanea e modalità sincrona.

#### **Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004**

Con riferimento alle procedure in corso di svolgimento, in merito all'intervento riguardante la realizzazione dell'impianto idroelettrico in oggetto, vista la PEC con nota di convocazione del 13.07.2020, pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale e Tutela dell'Atmosfera, protocollata in data 14.07.2020, relativa alla Conferenza dei Servizi Conclusiva indetta per il giorno 28.08.2020,



constatato che l'intervento consiste in "Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nel comune di Usseglio, a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù in Comune di Usseglio, tramite la restituzione della soprastante centrale, e progetto di riqualificazione della pista in loc. Pietramorta presso il lago Malciassua".

Le opere in progetto riguardano la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico, con derivazione tramite la captazione delle acque di scarico della centrale idroelettrica di Crot, che verranno intercettate nel tratto in cui il canale di scarico scorre sotto alla strada provinciale.

Le superfici interessate dal nuovo impianto sono caratterizzate da ambiti antropizzati, da aree parzialmente boscate e zone prative, che presentano caratteristiche paesaggistiche e aspetti di naturalità di sicura valenza.

Verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,


richiamata la nota rilasciata da questo Settore regionale in data 15.3.2018 prot. n. 7628, contenente la valutazione positiva ai sensi dell'art.146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e le prescrizioni in essa contenute, relativamente all'intervento: "Domanda di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nel comune di Usseglio - Procedura integrata per la derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù e la valutazione di impatto ambientale",

esaminata la documentazione progettuale integrativa, tramite supporto informatico, relativa alle integrazioni richieste nella precedente Conferenza dei Servizi svoltasi in data 07.02.2019, attinenti gli interventi di compensazioni ambientali e territoriali con particolare riferimento al progetto di riqualificazione della pista in loc. Pietramorta presso il lago Malciassua",

ritenuto che gli aggiornamenti progettuali integrativi pervenuti, abbiano efficacemente contribuito a limitare gli impatti derivanti dalla riqualificazione della pista in loc. Pietramorta presso il lago Malciassua", ed a migliorare quindi la risultanza complessiva dell'intervento in progetto nei confronti del pregevole ambito vallivo presente,

constatato che è stata eseguita la verifica di conformità della soluzione progettuale inerente la realizzazione della riqualificazione della pista in loc. Pietramorta presso il lago Malciassua rispetto alle specifiche prescrizioni contenute nel Ppr approvato con D.G.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,



verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M.1 agosto 1985, avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di Lanzo sito nei Comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, **Usseglio** e Balme", che recita : <<La zona (...) rappresenta inoltre tradizionalmente un luogo per passeggiate, escursioni, ascensioni e gite scialpinistiche, grazie alla vicinanza alla pianura e conseguente comodità di accesso>>, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B064 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – fascia di rispetto del torrente Stura di Viù, lett. d) – le montagne per la parte eccedente 1.600m s.l.m. , e lett g ) - ambiti boscati - del D.Lgs 42/2004,

valutato il contesto paesaggistico interessato dalle opere previste, e tenuto conto degli interventi di riqualificazione e mitigazione previsti,

considerato che le opere in argomento non appaiono tali da comportare, in linea generale, significative alterazione agli ambiti territoriali interessati, né interferire con le caratteristiche paesaggistiche che li connotano,


si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, riconfermando le prescrizioni contenute nella nota rilasciata da questo Settore regionale in data 15.3.2018 prot. n. 7628,

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e



REGIONE  
PIEMONTE



1970 | 2020  
PIEMONTE  
valori comuni  
*Una regione, tante storie*

con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore  
*Silvia Brussino*

Il Dirigente del Settore  
*arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



VL

Data 15/3/2018

Protocollo 7628 / A1610A

Classificazione 11100/ 176/2015A/A16000

Rif. n. 9658/16030A del 25/03/2015  
Rif. n. 33362/16030A del 13/10/2015  
Rif. n. 3382/A1610 del 07/02/2017  
Rif. n. 21062/A1610 del 13/09/2017  
Rif. n. 5976/A1610 del 28/02/2018

33813 / 2018 15/03/2018 Sic. LC3 Class.
--

Alla Città Metropolitana di Torino  
Area Risorse e Qualità dell'Aria  
Servizio Risorse Idriche  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino  
Alla c.a. del Responsabile del Procedimento  
Dott. Vincenzo Latagliata

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e  
paesaggio per la città metropolitana di Torino  
Piazza S. Giovanni n. 2  
10122 - Torino

“ Alla Direzione Competitività del Sistema  
regionale  
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile  
C.so Regina Margherita, 174 - 10152 Torino

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l.r. 40/1998 e s.m.i., D.lgs 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.  
Domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto  
idroelettrico in Comune di Usseglio. Procedura integrata con la concessione di derivazione  
d'acqua dal Torrente Stura di Viù e la valutazione di impatto ambientale  
Proponente: Enel Produzione S.p.A.  
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990 e s.m.i. indetta per il giorno  
16/03/2018

**Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004**

Con riferimento alle procedure in corso di svolgimento in merito all'intervento riguardante la  
realizzazione dell'impianto idroelettrico in oggetto,

Classificazione 11.100.176/2015/A

vista la nota prot. 25840 Pos.n. 253/20 del 27/02/2018, qui pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino – Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria – Servizio Risorse Idriche in data 28/02/2018, di convocazione della Conferenza di Servizi indetta in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 16/03/2018,

esaminata la documentazione progettuale, consultabile sul sito di codesto Ente, inerente la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di Usseglio,

visti gli atti integrativi presentati dal proponente, resi disponibili all’indirizzo indicato nella nota sopraccitata,

verificato che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l’intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l’art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

dall’analisi degli elementi di valutazione visionabili, si rileva quanto segue.

L’intervento in progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico con derivazione tramite la captazione delle acque di scarico della centrale idroelettrica di Crot che saranno intercettate nel tratto in cui il canale di scarico scorre sotto la sede stradale della strada provinciale.

Le superfici interessate dal nuovo impianto in progetto risultano assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettere c e g del D.lgs 42/2004 e sono caratterizzate sia da ambiti antropizzati, sia da aree parzialmente boscate e zone prative che presentano caratteristiche paesaggistiche e aspetti di naturalità di indubbia valenza.

Ciò premesso,

considerato che l’intervento proposto è finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

visto che per quanto concerne l’inserimento paesaggistico delle opere, rispetto alla soluzione iniziale, le modifiche progettuali proposte, con l’eliminazione della nuova derivazione sul Torrente Stura di Viù e la totale revisione del fabbricato della centrale che, a recepimento di quanto indicato da questo Settore con nota prot. 12747/A16030 del 23/04/2015, sarà collocata in luogo di un esistente fabbricato in stato di abbandono e degrado, un tempo destinato a stazione di valle del dimesso impianto di risalita che portava a Pian Benot,

ritenuto pertanto che gli aggiornamenti progettuali forniti abbiano validamente contribuito a limitare gli impatti derivanti dalla realizzazione dell’intervento e a migliorare la risultanza complessiva dell’intervento in progetto nei confronti del significativo ambito vallivo interferito,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23,

Classificazione 11.100 176/2015/A

26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c e g del D.Lgs 42/2004,

valutato il contesto paesaggistico interessato dalla realizzazione delle opere prospettate e tenuto conto degli interventi di recupero e mitigazione previsti,

considerato che le opere in progetto non appaiono tali da comportare, in linea generale, significative trasformazioni dei luoghi interferiti, né arrecare pregiudizio nei confronti delle caratteristiche paesaggistiche che li connotano,

esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico degli interventi proposti, si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs. 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, alle seguenti condizioni:

- la realizzazione degli interventi faccia puntuale riferimento a quanto rappresentato e descritto nella documentazione progettuale, con particolare riguardo ai contenuti degli aggiornamenti progettuali (ottobre 2015, dicembre 2017), che integrano e sostituiscono parzialmente gli atti in precedenza forniti; la risultanza dei lavori dovrà corrispondere a quanto rappresentato nei fotoinserti trasmessi con gli aggiornamenti sopra citati;

- l'abbattimento della vegetazione arborea interferente con la realizzazione dell'intervento sia limitato allo stretto necessario;

- le difese spondali siano realizzate in massi irregolari e pietrame intasati con terreno naturale, siano adeguatamente raccordate con i profili dell'intorno e siano mitigate tramite l'inserimento di talee e specie arbustive locali e ricoperte sulla sommità con terreno naturale rinverdito; nel rispetto delle norme idrauliche, la pezzatura dei massi sia contenuta e tale da conformarsi il più possibile con quella dei massi presenti in loco;

- i materiali di risulta dall'abbattimento dell'edificio stazione di valle della dimessa seggiovia siano prontamente allontanati in idoneo sito o discarica autorizzata allo scopo;

- per un più adeguato inserimento paesaggistico delle opere, data l'indubbia valenza dei luoghi interessati e la visibilità degli stessi, la vasca di carico e il tratto di canale adduttore previsti a cielo aperto, siano possibilmente completati da una copertura, eventualmente anche di tipo "leggero" in materiale metallico grigliato, da tinggiare in tonalità volte a riprendere i cromatismi prevalenti nell'intorno circostante;

*Classificazione 11.100.176/2015/A*

- l'interramento della condotta sia eseguito per lotti funzionali con l'avanzamento dei lavori di posa della tubazione e successivo pronto ripristino;
- come previsto, la porzione della centrale emergente dal terreno sia rivestita in pietra locale a vista, posata secondo la tradizione edilizia dei luoghi; i serramenti siano realizzati o esternamente rivestiti in legno e opportunamente scuriti con impregnante opaco; i due tratti di scogliera a lato della centrale siano realizzati utilizzando massi naturali di piccola/media pezzatura;
- tutte le superfici interessate da movimentazione di terreno, con particolare riguardo alla zona destinata al deposito del materiale di risulta dagli scavi (elaborato F7), siano raccordate in coerenza con l'andamento morfologico circostante e siano successivamente oggetto di idoneo recupero vegetazionale;
- il muro di sostegno (elaborato 6 int.) del tratto della SP 32 interferito con la realizzazione delle opere, sia mitigato con rivestimento in pietrame locale a vista, posato secondo la tradizione dei luoghi;
- le superfici interferite, comprese le aree di cantiere e di deposito a carattere temporaneo, siano oggetto di pronto e accurato ripristino morfologico e vegetazionale, al fine di ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione degli interventi in progetto, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi; ai fini di una corretta e completa risultanza degli interventi eseguiti, le sistemazioni effettuate siano seguite da opportuna manutenzione da protrarsi, successivamente alla loro esecuzione, per il periodo necessario a garantire la piena evidenza delle operazioni condotte;
- gli interventi di compensazione territoriale, citati nel capitolo 3 dell'elaborato B12 datato dicembre 2017, dovranno essere oggetto di autorizzazione paesaggistica ai sensi della vigente normativa da parte dell'Amministrazione competente, in adempimento delle disposizioni derivanti dalla l.r. 32/2008.

In ossequio alle disposizioni derivanti dall'art. 16 della L.R. 20/89, si rammenta che è compito dell'Autorità Comunale verificare che l'esecuzione delle opere sia condotta in piena conformità con il progetto assentito e nel pieno rispetto delle prescrizioni elencate che costituiscono parte integrante del provvedimento autorizzativo.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 D.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati

Classificazione 11.100.176/2015/A

nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.


Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr; si evidenzia che, per le parti in variante urbanistica, la verifica di coerenza con il Ppr dovrà essere effettuata non solo rispetto alle prescrizioni, ma anche rispetto agli indirizzi e direttive delle NdA del Piano stesso.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti

I Funzionari Istruttori  
Arch. Giancarlo Bruno  
Patrizia Filippi



Il Dirigente del Settore  
Arch. Giovanni Paludi  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

36023 / VL

5



Torino, 21 MAR 2018

*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA  
DI TORINO



Alla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
Area risorse idriche e qualità dell'aria  
Servizio Risorse Idriche  
Corso Inghilterra, 7  
10138 TORINO

PEC: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

e, p.c. REGIONE PIEMONTE  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del  
Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
Corso Bolzano, 44  
10121 Torino

PEC: [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

PROTOCOLLO GENERALE
n° 36023
BA4 x U03

Prot. n. 4405-34.10.07/282  
Risposta al foglio prot. n. 25840 del 29/02/2018

Riferimento:

Ns. prot. n. 4158 del 16/03/2018  
Ns. prot. n. 3208 del 28/02/2018  
Ns. prot. n. 106293 del 12/09/2017  
Ns. prot. n. 1749 del 06/02/2017  
Documentazione progettuale integrativa  
Ns. prot. n. 19209 del 13/12/2017  
Documentazione progettuale  
Ns. prot. n. 11096 del 14/10/2015

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: Comune di USSEGLIO (TO)  
Bene e oggetto dell'intervento: Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù ad uso energetico in Comune di Usseglio  
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 28/02/2018  
Protocollo entrata richiesta: n. 3208 del 28/02/2018  
RICHIEDENTE: ENEL PRODUZIONE SRL  
Privato  
PROCEDIMENTO: PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VIA (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)  
PROVVEDIMENTO: Parere vincolante  
Destinatario: CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
Pubblico

In risposta alla nota trasmessa dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO-Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria con nota prot. n. 25840 del 27/02/2018, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3208 del 28/02/2018, per la convocazione della Conferenza di Servizi indetta in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 16/03/2018 nell'ambito della procedura di concessione di derivazione per l'intervento di cui all'oggetto;

Vista la documentazione progettuale integrativa assunta agli atti di questo Ufficio prot. n. 11096 del 14/10/2015;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i. (art. 142 comma 1, lettere c) e g);

Considerato che nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi, quest'Ufficio è chiamato a rendere parere di competenza di natura endoprocedimentale ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sulla base dei disposti dell'art. 146;



*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Considerato il parere già espresso da questa Soprintendenza con nota prot. n. 4009 del 15/03/2017 con il quale si richiedeva l'integrazione della documentazione con riscontro e trasmissione del parere della Regione Piemonte;

Vista la documentazione progettuale integrativa inviata ENEL PRODUZIONE SRL su supporto informatico e allegata alla nota del 13/12/2017, assunta agli atti di questo Ufficio prot. n. 11096 del 14/10/2015;

Visto inoltre la valutazione positiva condizionata ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 della REGIONE PIEMONTE-*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio* trasmessa con nota del 15/03/2018 e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 4158 del 16/03/201;

Per quanto attiene l'aspetto paesaggistico, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico e conforme alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, questa Soprintendenza per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'intervento proposto condizionando tuttavia la realizzazione alle condizioni fornite dalla REGIONE PIEMONTE-*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio*.

L'Incaricato dell'Istruttoria  
arch. Angela Maria Farruggia

IL SOPRINTENDENTE

Lisa Papotti



*Ministero per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Città Metropolitana di Torino  
Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale  
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera  
Corso Inghilterra, 7  
10138 TORINO  
c.a. dott. Guglielmo Filippini  
c.a. dott. Vincenzo Latagliata  
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: risposta alla nota Vs. prot. n. 47856 del 13/07/2020 - **Posizione 253/20**

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica / archeologica  
DESCRIZIONE: **USSEGLIO (TO). Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico a mezzo derivazione d'acqua dal torrente Stura di Viù tramite la restituzione della soprastante centrale**  
Indirizzo: loc. Piazzette  
DATA RICHIESTA: Data di arrivo: 14/07/2020  
Protocollo entrata richiesta: n. 10575 del 14/07/2020  
RICHIEDENTE: ENEL Produzione S.p.A. /privato  
PROCEDIMENTO: Autorizzazione unica D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale  
Conferenza di Servizi (L. 241/1990 e s.m.i.)  
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: comunicazione valutazioni di competenza  
Destinatario: Città Metropolitana di Torino / pubblico

Con riferimento alla convocazione della **Conferenza di Servizi conclusiva**, in forma simultanea e modalità sincrona (via telematica), per il giorno **28 agosto 2020 ore 9.30, con valore anche ai fini della procedura di VIA**, relativamente al progetto in epigrafe,

consultata in via telematica la documentazione inerente al progetto, aggiornata dal proponente con le integrazioni richieste,

questa Soprintendenza comunica le valutazioni di competenza di seguito riportate.

Tutela paesaggistica

Esaminata la documentazione grafica e descrittiva,

Considerato che, sotto il profilo vincolistico, le aree interessate dalle opere in costruzione sono sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere "c" (torrente Stura di Viù) e "g" (area boscata), e considerato inoltre che le opere, secondo quanto individuato dal Piano Paesaggistico Regionale, ricadono nell'Unità di paesaggio n. 3503 "Usseglio", per i quali sono indicati obiettivi di qualità e linee d'azione non in contrasto con le opere in progetto,

Verificato che le opere in progetto sono coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 per le componenti naturalistico-ambientali di cui in particolare agli artt. 13 - arre montane, 14 - sistema idrografico, 16 - territori a prevalente copertura boscata, 19 - aree rurali di elevata biopermeabilità,

questa Soprintendenza **conferma quanto riportato nel parere prot. n. 4405 del 21/03/2018** in relazione alla valutazione delle opere in progetto e all'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Tutela archeologica

Esaminata la documentazione trasmessa in allegato all'istanza,

Considerato che il bene in oggetto risulta sottoposto ai disposti di tutela di cui alla parte II del d.lgs 42/2004 e s.m.i ai sensi degli artt 10/12

Visto che non sussistono dichiarazioni di bene culturale, ex art. 10, comma 3, lett. a) ed art. 13 del d.lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., per l'area interessata ai lavori

Vista la localizzazione e la natura delle opere in progetto per il presente intervento, poste sul greto del torrente Stura di Viù o in prossimità di questo

Per quanto di competenza si autorizza l'opera e non si richiedono verifiche archeologiche preventive ex art. 25 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.





*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

*Foglio n. 2*

Si richiama comunque la Direzione Lavori allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito alle eventuali scoperte fortuite (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge. Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere

Si richiede che tali osservazioni vengano assunte agli atti della Conferenza, alla quale la Soprintendenza scrivente non potrà essere presente per precedenti impegni, restando in attesa della trasmissione del Verbale.

**IL SOPRINTENDENTE**

*Luisa Papotti*

*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Gli incaricati dell'istruttoria  
tutela paesaggistica arch. N. Ostorero  
tutela archeologica dott. F. Rubat Borel

